



A: Toscana Ecoverde Srl

e p.c. Settore Autorizzazioni rifiuti

ARPAT Dipartimento Pisa

Azienda USL Toscana nord ovest – Zona Alta Val di Cecina e Valdera
- Dipartimento Prevenzione

Comune di Pomarance

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Progetto di modifica dell'impianto esistente di gestione rifiuti non pericolosi sito in via Ponte di Ferro 269, nel Comune di Pomarance (PI); proponente e gestore: Toscana Ecoverde Srl. Esiti della valutazione preliminare.

In riscontro alla vostra nota prot. 0039101 del 24/01/2025 e alla relativa documentazione allegata come perfezionata con nota prot. 0043665 del 28/01/2025, recante richiesta di valutazione preliminare in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

L'impianto in oggetto ricade al punto 7 lettera zb) “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/ giorno, mediante operazioni di cui all' Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti ...*” dell'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006”.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006, è stato sottoposto alla procedura di verifica “postuma” di assoggettabilità a VIA in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R.10/2010 e il procedimento si è concluso con decreto n. 8666 del 20/06/2017, recante esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.

Il Settore scrivente, in merito al suddetto impianto ha espresso le seguenti valutazioni preliminari:

- n. 0079699 del 27/02/2020, con riferimento ad una una differente organizzazione degli spazi presenti all'interno dei confini dello stabilimento esistente con una differenza collocazione degli stoccaggi. E delle zone di trattamento rifiuti. La modifica è stata giudicata non sostanziale;
- n. 0400055 del 20/10/2022, con riferimento ad una una differente organizzazione degli spazi presenti all'interno dei confini dello stabilimento esistente con una differenza collocazione degli stoccaggi. E delle zone di trattamento rifiuti. La modifica è stata giudicata non sostanziale;



- n. 0188163 del 18/04/2023, con riferimento all'inserimento di nuovi codici EER relativi a rifiuti costituiti da biomasse vegetali di varia natura senza nessuna variazione dei quantitativi autorizzati di stoccaggio istantaneo e di conferimento/trattamento annuo. La modifica è stata giudicata non sostanziale;
- n. 0559883 del 25/10/2024, con riferimento consiste nella richiesta temporanea per il solo anno 2024 di aumentare, il quantitativo autorizzato di conferimento/trattamento annuo da 27.500 t/a a 29.500 t/a di rifiuto costituito da residui vegetali EER 200201. La modifica è stata giudicata non sostanziale ma successivamente non autorizzata.

L'impianto è in possesso di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata con decreto n. 3486 del 15/03/2018 della Regione Toscana come da ultimo modificato con decreto n. 10726 del 20/05/2024.

L'impianto è attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

Trattasi di impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura organica (mediante compostaggio per la produzione di ammendanti e mediante lavorazioni finalizzate alla produzione di biomassa legnosa). Vengono ottenute materie *End of Waste (EoW)* attraverso l'operazione di recupero R3; l'operazione R13 è funzionale esclusivamente alla successiva operazione di trattamento (R3) sia per la produzione di compost che di biomassa.

I rifiuti in ingresso in impianto appartengono alle seguenti macrocategorie: rifiuti ligneo cellululosici, rifiuti urbani non differenziati (rifiuti spiaggiati costituiti da alghe e posidonie frammiste a legno e privi di sabbia). I quantitativi complessivi massimi autorizzati per lo stoccaggio istantaneo sono pari a 500 tonnellate e quelli per il trattamento R13+R5 sono pari a 27.500 tonnellate/anno.

I materiali *EoW* che si originano dal trattamento dei rifiuti in ingresso sono i seguenti: ammendante compostato verde, ammendante semplice non compostato, biomassa legnosa.

Il sovrappiù derivante dalla vagliatura svolta in impianto è avviato alla produzione di energia presso terzi.

Le tipologie di rifiuto autorizzati in ingresso, con l'indicazione dei quantitativi, la provenienza, lo stato fisico e le relative aree di stoccaggio autorizzate sono indicati negli allegati alla vigente autorizzazione.

Progetto di modifica previsto

Il progetto di modifica oggetto della presente valutazione prevede quanto segue.

1. Rimodulare la ripartizione della restante quantità di rifiuti gestiti tra produzione di biomassa legnosa e produzione di ammendante semplice non compostato, aumentando la produzione di biomassa legnosa, come di seguito riportato:

- la quantità di rifiuti in ingresso potenzialmente indirizzata alla produzione di ammendante compostato verde sarà ridotta dalle attuali 8.500 t/a ad un valore di 7.500 t/a con una conseguente proporzionale riduzione della quantità di trattamento annuo dei rifiuti EER 200301 (rifiuti spiaggiati costituiti da alghe e posidonie frammiste a legno e privi di sabbia);
- di conseguenza, sarà ridotto proporzionalmente il quantitativo potenziale di rifiuti in ingresso codice EER 200301, che passerà dall'attuale massimo di 1.700 t/a ad un nuovo tetto di 1.500 t/a;
- il quantitativo complessivo annuo dell'impianto nel suo complesso non subirà alcuna variazione;
- la riduzione della produzione di ammendante compostato verde sarà compensata da un corrispondente aumento della produzione degli altri due materiali End of Waste.



- la produzione di ammendante semplice non compostato e biomassa legnosa sarà rimodulata riducendo la produzione di ammendante semplice non compostato ed incrementando la produzione di biomassa legnosa (per arrivare a 10.000 t/a di ammendante semplice non compostato e 10.000 t/a di biomassa legnosa).

CONFIGURAZIONE AUTORIZZATA		
Quantità complessiva di rifiuti gestiti	27.500	t/a
Ammendante compostato verde		
Rifiuto in ingresso da trito-vagliare	31	%
	8.500	t/a
Frazione sottovaglio (0-10 mm) da trattare (100% del rifiuto trito-vagliato) per produrre ammendante compostato verde	8.500	t/a
Frazione sopravaglio (> 10 mm) destinata a produrre biomassa legnosa (0% del rifiuto trito-vagliato)	0	t/a
Frazione sopravaglio (> 10 mm) riprocessata per andare a formare ammendante non compostato (0% del rifiuto trito-vagliato)	0	t/a
Ammendante semplice non compostato		
Rifiuto in ingresso da trito-vagliare	69	%
	19.000	t/a
Frazione sottovaglio (0-40 mm) da trattare (65% del rifiuto trito-vagliato) destinata a produrre ammendante non compostato	12.500	t/a
Frazione sopravaglio (> 40 mm) destinata a produrre biomassa legnosa (35% del rifiuto trito-vagliato)	6.500	t/a

CONFIGURAZIONE VARIATA		
Quantità complessiva di rifiuti gestiti	27.500	t/a
<i>(di cui max 7.000 t/a di EER 200201 avviabili a recupero definitivo presso impianti terzi)</i>		
Ammendante compostato verde		
Rifiuto in ingresso da trito-vagliare	27,3	%
	7.500	t/a
Frazione sottovaglio (0-10 mm) da trattare (100% del rifiuto trito-vagliato) per produrre ammendante compostato verde	7.500	t/a
Frazione sopravaglio (> 10 mm) destinata a produrre biomassa legnosa (0% del rifiuto trito-vagliato)	0	t/a
Frazione sopravaglio (> 10 mm) riprocessata per andare a formare ammendante non compostato (0% del rifiuto trito-vagliato)	0	t/a
Ammendante semplice non compostato		
Rifiuto in ingresso da trito-vagliare	72,7	%
	20.000	t/a
Frazione sottovaglio (0-40 mm) da trattare (50% del rifiuto trito-vagliato) destinata a produrre ammendante non compostato	10.000	t/a
Frazione sopravaglio (> 40 mm) destinata a produrre biomassa legnosa (50% del rifiuto trito-vagliato)	10.000	t/a



2. Introduzione della possibilità, nei momenti di congestionamento degli stoccaggi previsti nell'attuale atto autorizzativo (R13 finalizzato alla conseguente operazione R3), di sottoporre parte dei rifiuti ricevuti in impianto (codice EER 200201 Rifiuti biodegradabili) alla sola messa in riserva R13 e successivo avviamento a recupero presso impianti terzi (fino ad un massimo di 7.000 t/a), previa eventuale riduzione volumetrica.

Le modalità di gestione e trattamento dei rifiuti in impianto non cambieranno in conseguenza del presente progetto di modifica. Non cambieranno i macchinari di lavorazione e di movimentazione, né saranno introdotti nuovi macchinari o processi produttivi.

Gli ammendanti prodotti in impianto continueranno ad essere avviati ad impianti di insacchettamento di produzione e confezionamento concimi, oppure troveranno impiego nel settore florovivaistico e del verde ornamentale per la produzione di substrati di coltivazione, base e misto, così come disposto nell'All. 4 del D.Lgs. 75/2010. I destinatari commerciali della biomassa legnosa sono soprattutto centrali a combustione di biomassa legnosa ed impianti di trattamento rifiuti che possiedono un biofiltro.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, evidenzia quanto segue.

Rileva che non previste modifiche ai quantitativi complessivi di rifiuti gestiti né alle modalità di trattamento. Non è prevista nessuna modifica delle tipologie di rifiuti accettati. I protocolli di accettazione, le procedure operative, le attività di carico e scarico, di movimentazione e lavorazione, continueranno a svolgersi nelle modalità già autorizzate.

Non è prevista nessuna variazione dei rifiuti prodotti, costituiti da sovralli delle attività di lavorazione, né delle loro modalità di gestione.

Non è previsto alcun aumento del traffico indotto dalle attività dell'impianto.

Il gruppo mobile di triturazione/vagliatura presente in impianto continuerà ad essere operativo con le stesse modalità e con le medesime potenzialità in termini di t/h e t/g, rispetto a quanto avviene ad oggi. L'entità complessiva delle lavorazioni di tritovagliatura svolte in impianto rimarrà invariata.

Tutte le attività di impianto sono limitate all'interno della fascia oraria di apertura (esclusivamente diurna), e avvengono in maniera non continua.

Non prevede alcuna variazione dell'impatto in termini di emissioni atmosferiche e di emissioni acustiche.

Non ritiene necessaria alcuna modifica della rete di raccolta delle acque meteoriche dilavanti e del sistema di trattamento di e accumulo.

Rimarranno invariati gli accorgimenti gestionali previsti nel caso di sversamenti accidentali.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica



Il progetto di modifica previsto sarà valutato in maniera cumulativa rispetto ai progetti di modifica previsti successivamente alla adozione del provvedimento di verifica del 2017; i riferimenti per la valutazione saranno l'assetto impiantistico valutato nel 2017 e l'assetto produttivo attualmente autorizzato.

In merito alle previste modifiche è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

- comportano una rimodulazione dei quantitativi di rifiuti in ingresso e di EoW prodotti nonché l'introduzione dell'attività R13 del rifiuto codice EER 200201 Rifiuti biodegradabili;
- hanno natura logistica e gestionale;
- non determinano un potenziamento dell'impianto, in termini di aumento della capacità di trattamento dei rifiuti in ingresso;
- non determinano una variazione delle caratteristiche dell'impianto né variazioni significative di funzionamento;
- non determinano ampliamenti dell'area di impianto o modifiche del perimetro;
- non determinano variazioni delle tecnologie utilizzate per la gestione dei rifiuti;
- non sono prevedibili incrementi significativi dei fattori di impatto per le diverse componenti ambientali.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- il punto 7 z) e il punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art.58 della l.r. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- il paragrafo 4 dell'allegato B alla d.g.r. 1083/2024;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che l'impianto in esame è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità, concluso con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

considerato che l'operazione R13 – di per sé – non rientra nelle fattispecie di cui agli allegati della parte seconda del d.lgs 152/2006, soggetti alle procedure in materia di VIA;

rilevato che non sono previsti il potenziamento delle attività né variazioni significative delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto e che non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto, per le diverse componenti ambientali;

si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente.

Si ricorda al proponente:

di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste; le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti. Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio, nei confronti del Comando dei Vigili del Fuoco;

l'adozione di misure atte ad evitare la propagazione di polveri;



con riferimento alla prevista messa in riserva dei rifiuti biodegradabili, adottare misure per evitare la dispersione di percolati e colaticci e per limitare la produzione di emissioni odorigene, di cui al d.m. Ambiente 28.06.2023.

Si raccomanda al proponente l'adozione delle buone pratiche ai fini del controllo delle maleodoranze, di cui alle linee guida SNPA n.38/2018.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail paolo.dallantonia@regione.toscana.it
- E.Q. di riferimento: Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PDA/LG